



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 78 DATA COMUNICATO 30/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1286
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1287

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 30 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.9067/933 pfi 24-25/PM/ag del 06.10.2025.

NEI CONFRONTI DI

- **Soc. S.S.D. Parlesca.**

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la società S.S.D. Parlesca per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 30/10/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'Uva in rappresentanza della Procura Federale della FIGC e l'Avv. Chiara Lupatelli per la società S.S.D. Parlesca.

Il rappresentante della Procura Federale chiede applicarsi la seguente sanzione:

- per la società S.S.D. Parlesca Euro 900,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la responsabilità della società deferita disponendo l'applicazione della sanzione dell'ammenda alla società S.S.D. Parlesca pari ad Euro 500,00 di ammenda.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS.

Così deciso in Perugia il 30 ottobre 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente
Avv. Maurizio Lorenzini
Avv. Maria Grazia Cespa

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 30 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. REAL AVIGLIANO** IN MERITO ALLA GARA ROMEO MENTI – REAL AVIGLIANO DISPUTATASI A ALLERONA IL 05.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 61 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 08.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **INIBIZIONE DIRIGENTE BRUNETTI EMILIANO FINO AL 30.06.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 30.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara e all'esito dell'audizione dell'Arbitro è emerso che il Dirigente Emiliano Brunetti è stato allontanato per aver tenuto un comportamento reiteratamente protestatario nei confronti del Direttore di gara, nei confronti del quale, dopo la notifica del provvedimento, il Sig. Brunetti ha pronunciato frasi irrispettose ed offensive, toccandogli la maglia senza provocare alcun dolore e senza alcun intento violento. Il Sig. Brunetti veniva poi fatto uscire dall'impianto con l'ausilio di alcuni dirigenti della squadra di casa. L'episodio merita certamente adeguata sanzione, tuttavia la Corte ritiene equo ridurre la sanzione dell'inibizione inflitta dal G.S. fino al 31.03.2026.

P.Q.M.

**In accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta dal G.S. al Sig. Emiliano Brunetti fino al 31.03.2026.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Rag. Riccardo Toccaceli

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 30 Ottobre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **G.S.D. ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA** IN MERITO ALLA GARA ALCIM ODV –ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA DISPUTATASI A CONTIGLIANO (RI) IL 12.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 67 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 15.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **PERDITA DELLA GARA 0-3;**
- **AMMENDA DI €. 500,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 30.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto, ovvero di aver decretato la fine anticipata della gara a seguito della rissa originata da un violento colpo in faccia subito da un calciatore della squadra ospitata, rissa generalizzata che coinvolgeva sostanzialmente tutti i calciatori ed i dirigenti di entrambe le società.

In sede di audizione, il Direttore di gara ha ulteriormente precisato che la rissa si è concretizzata in violenti spintonamenti e minacce anche di morte tra calciatori e dirigenti; di aver atteso inutilmente qualche minuto che la situazione si normalizzasse e di non aver potuto comunicare con i capitani delle squadre a causa del parapiglia generale.

L'Arbitro ha precisato infine di essere stato perfettamente consapevole del limitato tempo residuo di durata della gara, ma di aver ciò nonostante ritenuto insussistenti le condizioni per la prosecuzione della gara stessa proprio per salvaguardare l'integrità dei calciatori e dirigenti coinvolti nella rissa.

Ciò premesso, la Corte ritiene che la decisione del G.S. sia meritevole di integrale conferma, a nulla rilevando che l'origine della rissa sia ascrivibile al violento colpo inferto ad un avversario dal calciatore della squadra ospitante, in quanto, anche sulla base della giurisprudenza richiamata dallo stesso G.S. "... una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine La responsabilità va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell'averla provocata". Per contro la giurisprudenza richiamata dalla difesa si basa essenzialmente sulla genericità del referto arbitrale, che nel caso in esame è stato invece integrato dai chiarimenti forniti dall'arbitro in sede di audizione.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 18 Settembre 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 TERNI

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. CAMPOMAGGIO COLLESCIPOLI** IN MERITO ALLA GARA SPORTING TERNI – CAMPOMAGGIO COLLESCIPOLI DISPUTATASI A NARNI SCALO IL 12.10.2025, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 16 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE TERNI DEL 16.10.2025, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE FROSONI LORENZO PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 30.10.2025 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti di gara e all'esito dell'audizione del Direttore di gara è emerso che il Sig. Lorenzo Frosoni è stato espulso per gioco pericoloso nei confronti di un avversario e per le conseguenti proteste nei confronti dell'Arbitro; dopo la notifica dell'espulsione, il calciatore si rifiutava di uscire dal terreno di gioco e veniva allontanato solo grazie all'intervento di un dirigente della sua squadra.

La sanzione irrogata dal G.S. appare congrua e, come tale, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 30 OTTOBRE 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace